



UNIONE EUROPEA

NUOVO REGIME D'AGEVOLAZIONE

III BANDO Modalità di attuazione

Deliberazione N. 42 del 21 gennaio 2005
Area Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Nuovo regime di agevolazione Regione Campania a favore delle PMI III° Bando - Criteri e modalità di
applicazione (con allegati). Destinazione dei fondi.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania
Numero 11 del 14 febbraio 2005

Premesse

La Giunta regionale della Campania con delibera n. 6124 del 15 novembre 2001, ha istituito il "Nuovo regime di agevolazione a favore delle PMI della Campania". Il presente documento disciplina le modalità attuative del 3° bando del "Nuovo regime di agevolazione" che si realizza attraverso due Titoli, ambedue attuati ai sensi del Reg. CE 70/2001.

Tale regime di aiuto, che come detto è diviso in due Titoli, con i quali vengono rispettivamente disciplinate le "Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI" e le "Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per il sostegno alle PMI".

Il Titolo I prevede la procedura a bando con cadenza periodica ed indicazione dei termini di apertura e chiusura; il Titolo II prevede un funzionamento a sportello, la cui apertura coincide con l'apertura del Bando relativo al Titolo I e la cui chiusura coincide con l'esaurimento dei fondi resi disponibili dall'Amministrazione regionale.

E' fatto divieto alla stessa impresa di presentare contemporaneamente domanda su ambedue i Titoli indicati in precedenza. Le imprese che abbiano presentato domanda di agevolazioni ai sensi di uno dei due Titoli in argomento possono presentare domanda di agevolazione sull'altro Titolo, solo se è decorso un periodo di 90 giorni dalla prima istanza presentata.

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001, i regimi di aiuto afferenti e qualsiasi aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001 e, pertanto, i regimi di aiuto regolamentati, ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato ed esentato dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 30/06/2007.

1. Tali regimi si applicano, inoltre, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Recante disposizioni generali sui fondi strutturali
- Regolamento (CE) n. 1783/1999 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Reg. (CE) n. 1145/2003;
- Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali), integrato dal Reg. (CE) n. 2355 del 27/12/2002;
- Comunicazione della Commissione Europea 1999/C 288/02 in materia di "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Art. 3 della Legge Regione Campania n. 10/2001 - Istituzione e operatività dei regimi regionali di aiuto in esenzione;
- POR Campania 2000 - 2006 - Decisione C (2000) n. 2347 adottata l'08.08.2000 e relativo Complemento di Programmazione, Misura 4.2, az. b);

TITOLO I (Aiuti allo sviluppo e l'innovazione)

Il presente Titolo I disciplina, ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Campania del 15 novembre 2001, n. 6124, le "Modalità attuative del regime di aiuto per lo Sviluppo e l'innovazione delle PMI della Regione Campania".

Il regime di aiuto previsto dal Titolo I, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, prevede, in applicazione di una procedura a Bando, tre tipologie alternative di contributo:

Il presente Titolo I consente alle imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione Campania di ottenere un'agevolazione scegliendo tra le seguenti forme tecniche:

- **bonus fiscale;**
- **conto capitale;**
- **forma mista (parte sotto forma di bonus fiscale + parte in conto capitale).**

Tale facoltà viene esercitata dalle imprese richiedenti al momento della domanda di prenotazione del contributo.

Le fasi caratterizzanti il procedimento di concessione dell'agevolazione sono:

1. **prenotazione:** l'impresa richiedente presenta la domanda di prenotazione delle risorse attestando il possesso dei requisiti di ammissibilità, descrivendo il programma di investimenti e scegliendo la forma tecnica con la quale intende ottenere l'agevolazione in fase di fruizione/erogazione. In questa fase viene verificato che le imprese richiedenti posseggano tutti i requisiti necessari per accedere all'agevolazione e, in caso di esito positivo, viene prenotata a loro favore l'agevolazione spettante. Nel caso di esubero delle richieste rispetto ai fondi disponibili, le risorse vengono assegnate rispettando l'ordine di graduatoria redatta secondo i criteri indicati dal presente Bando.
2. **fruizione/erogazione:** l'impresa a favore della quale sono state prenotate le risorse, concluso l'investimento, presenta la domanda di fruizione/erogazione dell'agevolazione.

Con il presente Bando sono disciplinati gli aspetti che distinguono le tre forme tecniche di fruizione/erogazione indicate in precedenza.

ART. 1 (Classificazione delle forme tecniche di erogazione)

- a) erogazione del contributo sotto forma di bonus fiscale come già previsto dalle leggi 341/95, art. 1 e 266/97, art. 8 - comma 2, tenuto conto delle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001;
- b) erogazione del contributo in conto capitale tenuto conto delle prescrizioni di cui al suddetto Regolamento (CE) n. 70/2001 e delle leggi 1329/65 e 598/94, art. 11;
- c) erogazione del contributo in parte, sotto forma di bonus fiscale ed in parte, sotto forma di conto capitale.

ART. 2 (Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività)

1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, iscritte al registro delle imprese, con unità locale ubicata nel territorio regionale.
2. Ai fini del presente Bando, per la definizione di "Piccola Impresa", si fa riferimento alla "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003)(allegato n.1).

Le PMI ammissibili, come beneficiari degli interventi previsti dal presente bando, sono quelle che operano:

- a.1) nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni e del commercio di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991".
- a.2) nel settore delle telecomunicazioni;
- a.3) nelle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (allegato n.2).

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei settori di cui alla sottosezione DA ed alla sezione G della classificazione Istat 1991 specificamente indicati nell'allegato n.3 al presente Bando;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:
 - il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;
 - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.
5. Agli aiuti al "funzionamento".

Non sono, altresì, ammissibili i programmi riguardanti i settori disciplinati dalla vigente disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263 del 1° novembre 2003).

Gli investimenti oggetto di intervento devono essere finalizzati all'avvio ovvero alla prosecuzione di attività ricomprese tra quelle dei settori agevolabili.

3. Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02). Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.
4. Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono:
 - essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;

ART. 3 (Iniziative e spese ammissibili)

Le iniziative devono riguardare una sola unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania e devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di prenotazione.

Si precisa che la data di "avvio" del programma è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili e quella di "ultimazione" coincide con quella di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. La data di effettuazione della spesa è quella del pagamento del relativo titolo (fattura).

1. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le iniziative che:
 - hanno come obiettivo l'incremento occupazionale;
 - vengono poste in essere da imprese che hanno aderito o che aderiscono a seguito degli investimenti agevolati, alternativamente ad uno dei sistemi di certificazione indicati al successivo punto 3, lett. e1), e2) ed e3).
2. Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione delle unità produttive.
Gli investimenti oggetto di tali iniziative sono quelli utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.
Per i settori di attività appartenenti alla lettera G, di cui alla classificazione delle attività Istat del 1991, sono considerate spese ammissibili scaffalature e banconi. Non sono ammissibili le spese relative agli arredi, alle merci, alle vetrine e agli espositori.
Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art. 298 del D.P.R. 16.12.92, n.495, sono definiti come macchine operatrici. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le attrezzature installate in modo fisso sui mezzi di trasporto.
3. Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle sostenute per:
 - a) macchinari, impianti e attrezzature;
 - b) attrezzature di controllo della produzione;
 - c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
 - d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

- e) Servizi reali:
 - e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS II, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);
 - e2) servizi finalizzati all'acquisizione della certificazione etica (S.A. 8000);
 - e3) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000;
 - e4) servizi destinati al miglioramento dell'efficienza aziendale;
 - e5) ricerche di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti;
 - e6) servizi finalizzati al commercio elettronico;
 - f) Immobilizzazioni immateriali:
 - f1) registrazione del marchio aziendale;
 - f2) acquisizione di brevetti (brevetti inerenti nuove tecnologie di prodotti e di processi);
 - f3) Sviluppo e pubblicità;
 - g) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiale di consumo e accessori di prima dotazione.
5. Non sono ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi per i quali il primo dei titoli di spesa (ivi compresi, nel caso di locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing) sia stato emesso in data antecedente la presentazione della domanda di prenotazione.
 6. Non sono, altresì, ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano la mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa per le sue finalità produttive.
 7. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) devono possedere il requisito della "nuova fabbricazione".
 8. Sono ammissibili le spese relative a consulenze per la costituzione di siti internet e per la progettazione di software.
 9. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano aspetti legati alla gestione corrente. Le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza non sono riconosciute ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico.
 10. Gli investimenti di cui alla lettera e) sono ammissibili nella misura del 20% dell'investimento complessivo.
 11. L'ammontare degli investimenti, di cui alle voci e1), e2) ed e3), ritenuto ammissibile ai benefici non potrà comunque essere superiore a 5 volte il costo richiesto dall'Ente preposto per il rilascio della certificazione.
In ogni caso l'agevolazione corrispondente a tali investimenti, non può superare i seguenti massimali:
 - 103.290,00 € per la registrazione EMAS, per il marchio ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;
 - 25.820,00 € per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;
 - 15.490,00 € per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e VISION 2000.
 11. Le spese ammissibili per servizi reali di cui alle lettere e4) ed e5) sono indicate in modo specifico all'allegato n.4
 12. Gli investimenti di cui alla lettera f) sono considerati ammissibili nella misura massima del 25% dell'investimento complessivo;
 13. Per il riconoscimento delle prestazioni per l'acquisizione dei servizi reali di cui alla lettera e), è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative messe in atto dall'impresa beneficiaria. Esse devono essere fornite da società di servizi o da professionisti iscritti ad albo, che non abbiano alcun legame funzionale con l'impresa beneficiaria;
 14. Gli investimenti relativi alla registrazione del marchio aziendale (voce f1)) possono riguardare tutte le spese relative alle consulenze per la registrazione del Marchio a livello nazionale, internazionale e comunitario così come previsto dalla legge Marchi così come modificata dal D. Lgs. N. 480/92;
 15. Gli investimenti relativi ai brevetti (voce f2)) sono ammissibili quando:
 - Sono sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
 - Sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
 - Sono acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
 16. Gli investimenti relativi a Sviluppo e pubblicità sono considerati ammissibili solo se capitalizzati. Tali spese entrano nel patrimonio dell'azienda a seguito di acquisizione diretta all'esterno dell'impresa stessa (art. 2424 cod. civ).
Tali spese sono ammissibili solo se:
 - non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento;

- manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri;
 - possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati;
17. Gli investimenti di cui alla lettera g) sono considerati ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei macchinari, degli impianti e attrezzature cui si riferiscono (di cui alla lettera a) punto 2, art. 3) e devono essere documentati da apposita fatturazione.
 18. Sono esclusi dalle agevolazioni i macchinari e gli impianti di tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di ventilazione ed areazione, di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e dei fluidi tecnici nonché gli impianti di sorveglianza, fatte salve quelle realizzazioni la cui necessità sia giustificata dalla specificità del processo produttivo per il quale gli investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non aventi autonoma funzionalità, finalizzata alla modifica di macchinari esistenti, è ammissibile a condizione che gli interventi attuati determinino un incremento netto della capacità produttiva degli impianti/macchinari stessi, ovvero che dette parti siano classificabili tra quelle di cui alla lettera b).
 19. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori non compresi tra quelli di cui alla lettera g).
 20. Non è ammesso, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.
 21. I beni possono essere acquisiti:
 - per acquisto diretto;
 - mediante ricorso al finanziamento bancario;
 - ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di proprietà);
 - ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 nella sola forma del pro-soluto e purchè non vi sia richiesta di contributo agli interessi;
 - tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.

In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria:

- è ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore, quale destinatario dell'aiuto. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata, costituiscono la spesa ammissibile;
- i contratti di leasing devono contenere una clausola di riacquisto;
- i costi ammissibili alle agevolazioni sono solo quelli relativi ai canoni pagati, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali, alla data di presentazione della domanda di fruizione/erogazione.

Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back.

Non possono formare oggetto di agevolazione i costi relativi ai beni e/o servizi autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

22. E' fatto obbligo all'impresa di non alienare, cedere o distrarre i beni e servizi agevolati per un periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione.
23. E' fatto obbligo all'impresa di non utilizzare i beni e servizi agevolati al di fuori del territorio della regione Campania per un periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione.
24. I beni e servizi agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche, definita come aiuto di stato. Inoltre, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non è possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse ai sensi del presente Regolamento per i medesimi beni e servizi.
25. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti alla data di sottoscrizione della domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna della domanda stessa, a pena di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni.

ART. 4 (Misura dell'agevolazione)

- 1 Nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria per la regione Campania, la misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e servizi secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata;
- 2 Ogni impresa può presentare sullo stesso bando solo una domanda per ciascuna unità locale.
- 3 Per ciascuna unità locale:
 - il totale degli investimenti oggetto della Domanda di prenotazione non può essere inferiore a euro 100.001,00;
 - il totale degli investimenti ammissibili alle agevolazioni non può superare il limite massimo di un milione di euro.

Forma tecnica di erogazione	Aliquota
Bonus fiscale	40%
Contributo in c/capitale	20%
Forma mista (Bonus fiscale+ c/capitale)	30%

ART. 5

(Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni)

1. La domanda per la prenotazione delle risorse a valere sul presente Titolo I viene presentata dall'impresa, utilizzando il modulo di domanda unificato predisposto dal Gestore, successivamente all'emissione dell'ordine e relativa conferma d'ordine ovvero alla stipula del contratto. Con riferimento alle diverse forme di acquisizione indicate nel punto 3.20, i contratti, o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine, devono essere condizionati, anche attraverso idonea alternativa documentazione, al positivo esito della domanda di prenotazione. Indipendentemente dalla data di stipula dei contratti ovvero di emissione dell'ordine e relativa conferma d'ordine, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi le cui spese siano state fatturate e/o pagate anche parzialmente in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di prenotazione o che, a qualsiasi titolo, siano stati già posseduti in data antecedente la data di presentazione della domanda di prenotazione (nel caso di acquisizione in locazione finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing e a quella della società di leasing alla società locataria). Sono quindi ammessi solo quegli investimenti realizzati e fatturati dopo la presentazione della -domanda di prenotazione delle risorse. In sede di domanda di fruizione è consentito all'impresa di richiedere le agevolazioni tenuto conto delle intervenute modifiche delle modalità di acquisto. In tali casi, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto dei beni, deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle modalità di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione .
2. Il modulo è disponibile in rete ai seguenti indirizzi Internet (www.regione.campania.it , www.mcc.it).
3. La domanda per la prenotazione delle risorse deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza del Collegio medesimo, da un revisore contabile iscritto al relativo registro ed esterno alla ditta stessa. Essa deve:
 - riportare sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni;
 - attestare il possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti sottoscrittori relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti (Art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000);
 - indicare la scelta operata dall'impresa, relativamente alla forma tecnica di agevolazione.
4. La domanda per la prenotazione delle risorse deve:
 - a) essere riferita ad una sola unità locale ubicata nella regione Campania;
 - b) essere inoltrata agli uffici del Gestore Concessionario (**allegato n. 5**) mediante consegna diretta; il Gestore rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione ed il numero progressivo assegnato alla domanda;
5. Entro 45 giorni lavorativi dalla chiusura del bando, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale delle istanze e della disponibilità delle risorse, è effettuata la prenotazione delle agevolazioni, sulla base della posizione assunta dai progetti di investimento nella graduatoria, così come risultante dall'applicazione dei punteggi indicati al successivo art.6, seguendo l'ordine decrescente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6. La graduatoria viene approvata dalla Regione Campania, che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Campania. La pubblicazione sul BURC ha valenza di atto di notifica ai soggetti interessati.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC, verrà comunicato, a mezzo posta, l'esito dell'istruttoria alle imprese ammesse alle agevolazioni ed alle imprese le cui istanze sono state ritenute non ammissibili.
7. L'ammontare dell'agevolazione da prenotare è determinato in rapporto al costo agevolabile dei beni e servizi, secondo l'aliquota prevista dalla forma tecnica prescelta in fase di prenotazione.
8. Sono motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:
 - a) l'incompletezza ovvero la non conformità della dichiarazione-domanda agli elementi contenuti nel modulo predisposto dal Gestore nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dal Gestore;
 - c) la consegna della dichiarazione-domanda oltre 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 6
(Criteri per la formazione della graduatoria)

La posizione in graduatoria, di cui al precedente art. 5, è determinata dal punteggio attribuito a ciascuna domanda e risultante dalla somma dei punteggi spettanti alla stessa per ciascuno degli indicatori riportati di seguito.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti con identica posizione, si procede all'assegnazione delle stesse secondo le modalità di seguito indicate :

calcolato l'investimento medio delle imprese (Investimento totale/n. di imprese) con identica ed utile collocazione in graduatoria, si calcola per ogni impresa il valore assoluto dello "scostamento" fra l'importo dell'investimento dell'impresa ed il valore medio ottenuto secondo i criteri sopra indicati. Si darà quindi priorità alle imprese il cui investimento presenta il minore "scostamento" dall'investimento medio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti con identico scostamento, si procede all'assegnazione delle stesse collocando in graduatoria le aziende in base all'ordine decrescente dell'investimento.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

	Indicatore	Requisito	Punteggio
1	Impatto occupazionale	Incremento occupazionale: - da 0,5 fino ad 1 occupato - oltre 1 fino a 2 occupati - oltre 2 fino a 3 occupati - oltre 3 fino a 4 occupati - oltre 4 occupati	0,5 1,00 1,5 2,00 2,5
		Incremento degli occupati donna	0,25
2	Creazione di impresa	Start-up	1
3	Razionalizzazione localizzativa	Delocalizzazione	1
4	Compatibilità ambientale	Certificazione ambientale Emas II e ISO 14001	1
5	Livello qualitativo	Acquisizione di marchio aziendale	1,5
		Acquisizione di brevetti	1,5
		Cerificazione etica S.A. 8000	2,00
6	Livello di internazionalizzazione (E)		
	% del fatturato sviluppata con l' estero	0,5% < E < 4,00% 4,01% < E < 8,00% da 8,01%	0,5 1,00 1,5
7	Patrimoniale		
	$I1 = \frac{\text{Patrimonio Netto}^3}{\text{Totale Passivo}^4}$	1,00% < I < 5,00% 5,01% < I < 10,00% 10,01% < I < 15,00% I oltre 15%	0,5 punti 1,00 punti 1,50 punti 2,00 punti

1. Impatto occupazionale:

Incremento occupazionale

Il punteggio è attribuito in base al numero di occupati aggiuntivi generato dall'iniziativa. L'incremento è determinato come differenza tra il numero di occupati nell'esercizio a "regime" e quello relativo ai dodici mesi precedenti la data di inizio di realizzazione degli investimenti con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento stesso.

Ai fini di cui sopra:

- la data di inizio di realizzazione degli investimenti è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, nel caso di locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- la data di entrata in funzione dell'investimento coincide, convenzionalmente, con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile (nel caso di acquisto diretto, con riserva di proprietà o legge n. 1329/65) o con quella del verbale di consegna (nel caso di leasing);
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione.

³ Patrimonio netto= capitale sociale + riserve +utili o perdite portati a nuovo + utili o perdite di esercizio.

Come si rileva dall'ultimo bilancio approvato su base annua:

Per le società di capitali: Voce A del Passivo, art. 2424 del codice civile;

Per le società di persone: punto RF 55 del quadro RF del Modello Unico;

⁴ Totale Passivo:

Come si rileva dall'ultimo bilancio approvato su base annua.

Per le società di capitali: somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E del Passivo, art. 2424 del codice civile.

Per le società di persone: punto RF 70 del quadro RF del Modello Unico.

Incremento degli occupati donna

Il punteggio di cui al punto precedente viene incrementato di 0,25 punti per ciascun occupato aggiuntivo di sesso femminile e viene misurato secondo i criteri di cui al punto 1;

2. Creazione di impresa:

Start - up.

Il punteggio verrà attribuito esclusivamente alle imprese che si sono costituite nel corso dell'anno relativo all'apertura del bando e quindi non hanno approvato e depositato il primo bilancio.

Tale requisito deve essere dimostrato allegando alla domanda di prenotazione copia dell'atto costitutivo dell'impresa.

3. Razionalizzazione localizzativa:

Delocalizzazione:

Il punteggio viene riconosciuto esclusivamente per le iniziative di delocalizzazione delle imprese verso le quali, alla data di presentazione della domanda di prenotazione, sia stato emesso dall'autorità competente in materia urbanistica del Comune dove è collocata l'unità locale, provvedimento amministrativo esecutivo di chiusura e trasferimento a causa dell'incompatibilità del sito produttivo con gli strumenti urbanistici vigenti. Il possesso di tale requisito è dimostrato allegando copia del provvedimento amministrativo, alla Domanda di prenotazione delle agevolazioni.

4. Compatibilità ambientale :

Il punteggio è riconosciuto alle imprese che aderiscono agli indicati sistemi di certificazione ambientale con le provvidenze del Bando e alle imprese che all'atto della presentazione dell'istanza di prenotazione vi risultino già aderenti. Nel primo caso l'adesione ai sistemi di certificazione deve risultare dalle spese indicate nella Domanda di prenotazione, nel secondo caso l'impresa deve allegare alla Domanda di prenotazione il Certificato attestante il requisito.

5. Livello qualitativo:

Acquisizione del marchio aziendale

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente alle imprese che presentino nel programma di investimenti spese relative a servizi per l'acquisizione del Marchio aziendale;

Acquisizione di brevetti:

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente alle imprese che presentino nel programma di investimenti spese relative a servizi per l'acquisizione di brevetti;

Certificazione S.A. 8000:

Il punteggio è riconosciuto alle imprese che aderiscono al sistema di certificazione S.A. 8000 con le provvidenze del Bando e alle imprese che all'atto della presentazione dell'istanza di prenotazione vi risultino già aderenti. Nel primo caso l'adesione ai sistemi di certificazione deve risultare dalle spese indicate nella Domanda di prenotazione, nel secondo caso l'impresa deve allegare alla Domanda di prenotazione il Certificato attestante il requisito

6. Livello di internazionalizzazione:

Il punteggio viene riconosciuto alle imprese sulla base della percentuale di fatturato sviluppato all'estero. Tale percentuale data dal rapporto tra il fatturato verso l'estero e il fatturato complessivo (voce A1 del Conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile) viene dichiarata dall'impresa nell'apposita sezione del modulo di Domanda di prenotazione. Nella fase di fruizione/erogazione l'impresa dovrà allegare alla Domanda, per le società di capitali, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, per le società di persone, copia del Modello Unico relativo all'ultima dichiarazione dei Redditi resa prima della data di presentazione della Domanda di prenotazione e una dichiarazione nella quale vengano indicati gli estremi delle fatture attive verso l'estero tali da consentire l'ottenimento del punteggio previsto e richiesto in fase di prenotazione.

7. Indicatore patrimoniale:

I valori che devono essere presi a riferimento per il calcolo dell'indicatore sono:

- Per le società di capitali: quelli relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato, prima della data di presentazione della Domanda di prenotazione;
- Per le società di persone che operano in regime di contabilità ordinaria: quelli indicati nel quadro RF del Modello Unico relativo all'ultima dichiarazione dei redditi resa prima della data di presentazione della Domanda di prenotazione;

- Per le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata e per le imprese di nuova costituzione, che non abbiano ancora approvato e depositato il Bilancio, verrà assegnato un punteggio pari a 0,5.

Tale valore è dichiarato in fase di prenotazione compilando l'apposito campo del Modulo di prenotazione ed è dimostrato in fase di fruizione/erogazione allegando alla Domanda i documenti sopra indicati.

ART. 7 (Realizzazione degli investimenti)

1. Entro il limite massimo di 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, gli investimenti devono essere totalmente realizzati. Entro il limite massimo di 8 mesi dalla suddetta data, l'impresa dovrà rendicontare gli investimenti realizzati provvedendo alla presentazione della domanda di fruizione/erogazione. Per le domande che comprendono voci di spesa di cui alle lettere e) ed f)) dell'art.3 punto 3 e per le domande che abbiano almeno il requisito previsto dall'indicatore di "Razionalizzazione localizzativa" di cui alla tabella riportata al precedente art.6, i limiti per la realizzazione degli investimenti e di presentazione della domanda di fruizione/erogazione sono fissati rispettivamente in 12 e 14 mesi.
2. In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:
 - a) *beni materiali*: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - b) *beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni*: quando sono "consegnati" - condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto - fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione.

Per quanto concerne il pagamento dei beni oggetto dell'agevolazione, occorre tenere presente che:

 - 1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, nei termini previsti dall'art. 7, deve risultare pagato l'intero importo fatturato;
 - 2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria i costi ammissibili, ai fini del calcolo delle agevolazioni, sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di fruizione/erogazione. Ai fini del calcolo, è assunto il valore complessivo del canone, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali;
 - 3) nel caso dei beni acquisiti nella forma prevista dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è necessario che nei termini previsti dall'art. 7:
 - I. siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale delle forniture;
 - II. il fornitore dichiarati di aver ricevuto il pagamento del/i bene/i per il tramite del soggetto presso il quale gli effetti sono stati presentati allo sconto.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e più precisamente quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.
3. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni/servizi per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dalla delibera n.6124 del 15/11/01 della Giunta della Regione Campania". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata ammissibile e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.
4. Eventuali variazioni in aumento del costo dei singoli beni per i quali è stata prenotata l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini delle liquidazione, che verrà comunque commisurata al costo effettivo del singolo bene oggetto dell'investimento, qualora variato in diminuzione.
5. Non sono ammesse variazioni in diminuzione dell'investimento, tali da comportare una riduzione dello stesso che superi il 15% dell'investimento ritenuto ammissibile in fase di prenotazione. In caso di superamento del suddetto limite si procede alla revoca dell'agevolazione concessa.

ART. 8

(Modalità e procedure per la fruizione/erogazione delle agevolazioni)

A. BONUS FISCALE

- 1 In sede di presentazione della domanda di fruizione il soggetto richiedente deve indicare la modalità di acquisizione dei beni/servizi oggetto dell'agevolazione rimanendo esclusa la possibilità di cumulo con altre agevolazioni.
- 2 Fermo restando che l'agevolazione complessiva erogabile non può superare l'importo riconosciuto in prenotazione, la domanda per la fruizione, da presentare in un'unica soluzione, deve essere inoltrata al Gestore concessionario secondo le medesime modalità indicate all'art. 5 punto 3, non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata per l'ultimazione degli investimenti (vedi art.7).
- 3 La domanda di fruizione deve essere redatta e sottoscritta, con modalità del tutto analoghe a quelle di prenotazione, secondo gli schemi obbligatori riportati nel modulo predisposto dal Gestore. Anche per la fase di fruizione, il Gestore concessionario rende disponibili i moduli mediante la rete Internet (www.mcc.it; www.regione.campania.it).
- 4 Alla domanda di fruizione deve essere allegata la documentazione indicata nel suddetto modulo, che verrà esaminata, successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, al fine di verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati dall'impresa.
- 5 Previa verifica del Gestore concessionario circa la regolarità formale e la compatibilità della domanda di fruizione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, tenuto conto della certificazione "antimafia" (per la quale si forniscono dettagliate istruzioni al punto 10), è disposta la liquidazione dell'agevolazione, nel limite delle risorse prenotate.
- 6 La comunicazione relativa all'emissione del provvedimento di liquidazione all'impresa beneficiaria viene effettuata entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi in cui occorre acquisire la certificazione antimafia.
- 7 La comunicazione che reca i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione liquidata, è corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte ed altri oneri in compensazione attraverso il modello F24 (codice tributo 3888). Nei casi di comunicazione condizionata, il predetto modulo è trasmesso soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.
- 8 L'agevolazione può essere utilizzata in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di 15 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Qualora l'impresa sia titolare di più provvedimenti di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere alla fruizione secondo il loro ordine cronologico.
- 9 Gli investimenti oggetto della domanda di fruizione devono essere quelli indicati nella domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia giurata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato n. 6, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
- 10 La concessione dell'agevolazione è disposta con l'adozione del provvedimento di liquidazione e con il conseguente rilascio del modello di liquidazione. L'atto concessivo è subordinato all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la domanda di fruizione deve essere corredata dai documenti di cui all'allegato n.7.
- 11 Ai fini di accelerare le procedure, è consentito alle imprese di presentare in via anticipata la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione antimafia rispetto alla presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.
- 12 Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore concessionario verifica se la documentazione trasmessa trova piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche si concludono entro 120 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione scritta dell'esito all'impresa interessata.
- 13 Nel caso di carenza di documentazione, il Gestore concessionario chiederà all'impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 60 giorni per la ricezione degli atti. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta

o non esauriente, il Gestore concessionario provvederà ad avviare la procedura di revoca dell'agevolazione. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al precedente punto 12.

B. CONTO CAPITALE

1. Possono essere agevolate, a valere sulla presente forma tecnica di erogazione, esclusivamente le iniziative per le quali le spese sono sostenute, per almeno il 40%, mediante il ricorso a finanziamenti bancari, operazioni di locazione finanziaria o ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria. I finanziamenti ivi compresa la locazione finanziaria, possono avere durata fino a 7 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento). Le operazioni ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria dei beni, devono essere garantiti da privilegio e contrassegnati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 ed avere scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.
2. L'agevolazione viene erogata solamente su richiesta della Banca o dell'Intermediario finanziario concedente il finanziamento, che vi provvederà tramite il modulo predisposto dal Gestore compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata.
3. La domanda di erogazione delle agevolazioni deve essere presentata a MCC S.p.A. non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata nel precedente art. 7 per l'ultimazione degli investimenti, a **mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata. Anche per questa fase, il Gestore renderà disponibili i moduli mediante rete Internet (www.mcc.it; www.regione.campania.it).
4. Previa verifica del Gestore circa la regolarità formale e la compatibilità della domanda di erogazione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, la domanda di erogazione, completa delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dall'Organo Monocratico di cui all'art. 5 dell'atto aggiuntivo del 10.04.2003 e s.m. e i. nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
5. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la domanda di erogazione deve essere corredata dai documenti di cui all'**allegato n.7**. Al fine di accelerare le procedure, è consentito alle imprese di presentare in via anticipata la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione antimafia rispetto alla presentazione della domanda di erogazione.
6. Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
7. Le richieste di erogazione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta del Gestore stesso.
8. Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) alle Banche o Intermediari l'ammissione alla liquidazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.
9. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale dovrà essere attestata con le stesse modalità di cui al precedente art. 8, pto. 9.
10. L'importo del finanziamento, delle operazioni di locazione finanziaria o delle operazioni ai sensi della legge 1329/65 dovrà essere pari almeno al 40% del totale dell'investimento.
11. Il contributo è erogato all'impresa con valuta corrente, per il tramite delle Banche o degli Intermediari finanziari. Tale contributo è concesso relativamente alle spese sostenute, in un'unica soluzione. Per la modalità di acquisto della locazione finanziaria il contributo è erogato sulla base dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali.
12. Per quanto non espressamente sancito dalla presente disciplina, si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento relativo alle agevolazioni a valere sulle leggi nn. 1329/65 e 598/94, art. 11, in quanto compatibili o non derogate dal presente bando.

C. Forma mista

- 1 E' data facoltà all'impresa richiedente di usufruire pro-quota delle agevolazioni prenotate: in parte sotto forma di bonus fiscale ed in parte sotto forma di contributo in c/capitale. L'utilizzo della presente modalità di erogazione è consentito esclusivamente alle imprese che abbiano presentato una domanda di prenotazione che contenga la richiesta del contributo per l'acquisizione di almeno due beni/servizi.
- 2 L'impresa richiedente, per i beni/e o servizi/o per i quali opti per la forma tecnica di erogazione del bonus fiscale, deve presentare la dichiarazione-domanda di fruizione secondo le prescrizioni di cui alla lettera A del presente articolo.
- 3 L'impresa richiedente, per i beni/e o servizi/o per i quali opti per la forma tecnica di erogazione del contributo in conto capitale, deve presentare, mediante la Banca o l'Intermediario finanziario, la domanda di erogazione secondo le prescrizioni di cui alla lettera B del presente articolo. In tal caso l'importo del finanziamento deve essere almeno pari al 40% del totale dell'investimento per il quale si richiede il conto capitale.
- 4 Il totale dei costi ammissibili ai fini del calcolo del bonus fiscale deve essere pari almeno al 50% dell'importo complessivo dell'investimento prenotato.
- 5 Nel caso in cui sia presentata precedentemente la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale i termini relativi all'istruttoria, di cui alle prescrizioni della lettera B del presente articolo, decorreranno dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo sotto forma di bonus fiscale.

ART. 9

(Ispezioni, revoche e sanzioni)

- 1 L'Amministrazione regionale, direttamente o per il tramite del Gestore concessionario, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
- 2 Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico, non inferiore al 5% delle istanze per le quali siano state fruite/erogate le agevolazioni, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.
- 3 Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o del Gestore concessionario, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
- 4 Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verificano i risultati che hanno determinato in fase di prenotazione la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
- 5 L'agevolazione è revocata, altresì, in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni e dei requisiti per l'accesso all'agevolazione ovvero nei casi in cui il beneficiario disattenda gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione.
- 6 L'agevolazione è revocata nel caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
- 7 Rimangono comunque ferme, in quanto compatibili con la presente disciplina, le cause di revoca e le sanzioni previste dai vigenti Regolamenti.

ART. 10

(Cofinanziabilità degli interventi)

Gli strumenti di aiuto di cui al presente regolamento, limitatamente ai settori inseriti nel POR Campania 2000-2006, saranno cofinanziati con fondi FESR.

ART. 11
(Adempimenti della Regione Campania)

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dalle Linee Guida di cui alla DGR 6124 del 15.11.01, ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.

Titolo II
(Aiuti agli investimenti per il sostegno)

Il presente Titolo II disciplina, ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Campania del 15 novembre 2001, n. 6124, con riferimento alle leggi n. 1329/65 e 598/94, art. 11 le *"Modalità attuative del regime di aiuto per il sostegno delle PMI della Regione Campania"*.

Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario ed è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Nei limiti dello specifico stanziamento annuale disposto dalla Giunta Regionale, le imprese possono beneficiare di aiuti con la tipologia del contributo in conto capitale, mediante la procedura a sportello e fino all'esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti pervenuti nel giorno in cui si verifica in via presuntiva l'esaurimento delle risorse, le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

ART. 1
(Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività)

1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, iscritte al registro delle imprese, con unità locale ubicata nel territorio regionale.
2. Ai fini del presente Bando, per la definizione di "Piccola Impresa", si fa riferimento alla "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003)(allegato n. 1).
3. Le PMI ammissibili, come beneficiari degli interventi previsti dal presente bando, sono quelle che operano:
 - a.1) nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni e del commercio di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991".
 - a.2) nel settore delle telecomunicazioni;
 - a.3) nelle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (allegato n. 2).Tale regime di aiuto non si applica:
 - I. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei settori di cui alla sottosezione DA ed alla sezione G della classificazione Istat 1991 specificamente indicati nell' **allegato n. 3** al presente Bando;
 - II. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - III. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

- IV. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:
- il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;
 - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.
- V. Agli aiuti al "funzionamento".

Non sono, altresì, ammissibili i programmi riguardanti i settori disciplinati dalla vigente disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263 del 1° novembre 2003).

Gli investimenti oggetto di intervento devono essere finalizzati all'avvio ovvero alla prosecuzione di attività ricomprese tra quelle dei settori agevolabili.

4. Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

5. Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono:
- essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;

ART. 2

(Iniziative e spese ammissibili)

1. Le iniziative devono riguardare una sola unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania e devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di prenotazione. Si precisa che la data di "avvio" del programma è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili e quella di "ultimazione" coincide con quella di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. La data di effettuazione della spesa è quella del pagamento del relativo titolo (fattura).
2. Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione delle unità produttive. Gli investimenti oggetto di tali iniziative sono quelli utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.
3. Per i settori di attività appartenenti alla lettera G, di cui alla classificazione delle attività Istat del 1991, sono considerate spese ammissibili scaffalature, banconi ed in genere i mobili strettamente collegati al processo di vendita. Non sono ammissibili le spese relative agli arredi e alle merci.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art. 298 del D.P.R. 16.12.92, n.495, sono definiti come macchine operatrici.
5. Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle sostenute per:
 - a) macchinari, impianti e attrezzature;
 - b) attrezzature di controllo della produzione;
 - c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
 - d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;
 - e) Servizi reali:
 - e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS II, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);
 - e2) servizi finalizzati all'acquisizione della certificazione etica (S.A. 8000);
 - e3) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000;
 - e4) servizi destinati al miglioramento dell'efficienza aziendale;
 - e5) ricerche di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti;
 - e6) servizi finalizzati al commercio elettronico;
 - f) Immobilizzazioni immateriali:
 - f1) registrazione del marchio aziendale;
 - f2) acquisizione di brevetti (brevetti inerenti nuove tecnologie di prodotti e di processi);
 - f3) Sviluppo e pubblicità;
 - g) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiale di consumo e accessori di prima dotazione.

6. Non sono ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi per i quali il primo dei titoli di spesa (ivi compresi, nel caso di locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing) sia stato emesso in data antecedente la presentazione della domanda di prenotazione.
7. Non sono, altresì, ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano la mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa per le sue finalità produttive.
8. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) devono possedere il requisito della "nuova fabbricazione".
9. Sono ammissibili le spese relative a consulenze per la costituzione di siti internet e per la progettazione di software.
10. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano aspetti legati alla gestione corrente. Le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza non sono riconosciute ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico.
12. Gli investimenti di cui alla lettera e4), e5), e6) sono ammissibili nella misura del 20% dell'investimento complessivo.
13. L'ammontare degli investimenti, di cui alle voci e1), e2) ed e3), ritenuto ammissibile ai benefici non potrà comunque essere superiore a 5 volte il costo richiesto dall'Ente preposto per il rilascio della certificazione.
14. Le spese per l'acquisizione di servizi reali di cui alle voci e4) ed e5) sono quelle relative alle attività indicate nell'allegato n. 4
15. Gli investimenti di cui alla lettera f) sono considerati ammissibili nella misura massima del 25% dell'investimento complessivo;
16. Per il riconoscimento delle prestazioni per l'acquisizione dei servizi reali di cui alla lettera e), è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative messe in atto dall'impresa beneficiaria. Esse devono essere fornite da società di servizi o da professionisti iscritti ad albo, che non abbiano alcun legame funzionale con l'impresa beneficiaria;
17. Gli investimenti relativi alla registrazione del marchio aziendale possono riguardare tutte le spese relative alle consulenze per la registrazione del Marchio a livello nazionale, internazionale e comunitario così come previsto dalla legge Marchi così come modificata dal D. Lgs. N. 480/92;
18. Gli investimenti relativi ai brevetti sono ammissibili quando:
 - Sono sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
 - Sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
 - Sono acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
18. Gli investimenti relativi a Sviluppo e pubblicità sono considerati ammissibili solo se capitalizzati. Tali spese entrano nel patrimonio dell'azienda a seguito di acquisizione diretta all'esterno dell'impresa stessa. (art. 2424 cod. civ.)
Tali spese sono ammissibili solo se:
 - si riferiscono a costi effettivamente sostenuti;
 - non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento;
 - manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri;
 - possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati;
19. Gli investimenti di cui alla lettera g) sono considerati ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei macchinari, degli impianti e attrezzature cui si riferiscono (di cui alla lettera a) punto 2, art. 3) e devono essere documentati da apposita fatturazione.
20. Sono esclusi dalle agevolazioni i macchinari e gli impianti di tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di ventilazione ed areazione, di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e dei fluidi tecnici nonché gli impianti di sorveglianza, fatte salve quelle realizzazioni la cui necessità sia giustificata dalla specificità del processo produttivo per il quale gli investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non aventi autonoma funzionalità, finalizzata alla modifica di macchinari esistenti, è ammissibile a condizione che gli interventi attuati determinino un incremento netto della capacità produttiva degli impianti/macchinari stessi, ovvero che dette parti siano classificabili tra quelle di cui alla lettera b).
21. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori non compresi tra quelli di cui alla lettera g).
22. Non è ammesso, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.
23. I beni possono essere acquisiti:
 - per acquisto diretto;
 - mediante ricorso al finanziamento bancario;
 - ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di proprietà);

- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 nella sola forma del pro-soluto e purchè non vi sia richiesta di contributo agli interessi;
- tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.

In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria:

- è ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore, quale destinatario dell'aiuto. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata, costituiscono la spesa ammissibile;
- i contratti di leasing devono contenere una clausola di riacquisto;
- i costi ammissibili alle agevolazioni sono solo quelli relativi ai canoni pagati, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali, alla data di presentazione della domanda di fruizione/erogazione.

Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back.

Non possono formare oggetto di agevolazione i costi relativi ai beni e/o servizi autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

24. E' fatto obbligo all'impresa di non alienare, cedere o distrarre i beni e servizi agevolati per un periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione.
25. E' fatto obbligo all'impresa di non utilizzare i beni e servizi agevolati al di fuori del territorio della regione Campania per un periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione.
26. I beni e servizi agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche, definita come aiuto di stato. Inoltre, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non è possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse ai sensi del presente Regolamento per i medesimi beni e servizi.
27. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti alla data di sottoscrizione della domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna della domanda stessa, a pena di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni.

ART. 3

(Limite agli investimenti)

L'investimento massimo ammissibile per ciascuna unità locale non può superare il limite di Euro 100.000,00 per ciascun trimestre dell'anno solare di attivazione dello sportello.

E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto.

ART. 4

Misura dell'agevolazione

Le agevolazioni, concedibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili, consistono in un contributo in conto capitale pari al 20% delle spese documentate ritenute ammissibili;

ART. 5

(Operazioni agevolabili)

Possono essere agevolate, a valere sul presente Titolo II, esclusivamente le iniziative per le quali le spese sono sostenute, per almeno il 60%, mediante il ricorso a finanziamenti bancari, operazioni di locazione finanziaria o ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria. I finanziamenti ivi compresa la locazione finanziaria, possono avere durata fino a 7 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento). Le operazioni ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria dei beni, devono essere garantiti da privilegio e contrassegnati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 ed avere scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

ART. 6

(Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni)

1. La domanda per la prenotazione delle risorse a valere sul presente Titolo II viene presentata dall'impresa, utilizzando il modulo di domanda unificato predisposto dal Gestore, successivamente

all'emissione dell'ordine e relativa conferma d'ordine ovvero alla stipula del contratto che, comunque, devono risultare successivi alla data di pubblicazione sul BURC del Decreto Dirigenziale di attivazione dello sportello. Con riferimento alle diverse forme di acquisizione indicate nel punto 3.19, i contratti, o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine, contratti, o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine, devono essere condizionati, anche attraverso idonea alternativa documentazione, al positivo esito della domanda di prenotazione. Indipendentemente dalla data di stipula dei contratti ovvero di emissione dell'ordine e relativa conferma d'ordine, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi le cui spese siano state fatturate e/o pagate anche parzialmente in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di prenotazione o che, a qualsiasi titolo, siano stati già posseduti in data antecedente la data di presentazione della domanda di prenotazione (nel caso di acquisizione in locazione finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing e a quella della società di leasing alla società locataria). Sono quindi ammessi solo quegli investimenti realizzati e fatturati dopo la presentazione della -domanda di prenotazione delle risorse. In sede di domanda di fruizione è consentito all'impresa di richiedere le agevolazioni tenuto conto delle intervenute modifiche delle modalità di acquisto. In tali casi, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto dei beni, deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle modalità di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione .

2. Il modulo è disponibile in rete ai seguenti indirizzi Internet (www.regione.campania.it , www.mcc.it);
3. La domanda per la prenotazione delle risorse deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza del Collegio medesimo, da un revisore contabile iscritto al relativo registro ed esterno alla ditta stessa. Essa deve:
 - riportare sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni;
 - attestare il possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti sottoscrittori relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti (Art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000);
4. La domanda per la prenotazione delle risorse deve:
 - a) essere riferita ad una sola unità locale ubicata nella regione Campania;
 - b) essere inoltrata agli uffici di MCC SpA, Via Piemonte 51 - Roma, mediante invio con raccomandata A/R; Contestualmente all'inoltro della raccomandata A/R l'impresa dovrà inviare a mezzo fax a MCC SpA copia della prima pagina del Modulo di prenotazione e della ricevuta della raccomandata.
5. Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale delle istanze e della disponibilità delle risorse, è effettuata la prenotazione delle agevolazioni. L'esito verrà comunicato da parte del Gestore concessionario, a mezzo raccomandata A/R, alle imprese ammesse alle agevolazioni ed alle imprese le cui istanze sono state ritenute non ammissibili.
6. L'ammontare dell'agevolazione da prenotare è determinato in rapporto al costo agevolabile dei beni e servizi, secondo l'aliquota prevista.
7. Sono motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:
 - l'incompletezza ovvero la non conformità della domanda agli elementi contenuti nel modulo predisposto dal Gestore nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dal Gestore;

ART. 7

(Realizzazione degli investimenti)

1. Entro il limite massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa, dell'esito della Domanda di prenotazione, gli investimenti devono essere totalmente realizzati. Entro il limite massimo di 8 mesi dalla suddetta data, l'impresa dovrà rendicontare gli investimenti realizzati provvedendo alla presentazione della domanda di fruizione/erogazione. Per le domande che comprendono voci di spesa di cui alle lettere e) ed f)) dell'art.3 punto 3 i limiti per la realizzazione degli investimenti e di presentazione della domanda di fruizione/erogazione sono fissati rispettivamente in 12 e 14 mesi.
2. In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:
 - *beni materiali*: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - *beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni*: quando sono "consegnati" - condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto - fatturati e pagati. Il verbale

di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione.

Per quanto concerne il pagamento dei beni oggetto dell'agevolazione, occorre tenere presente che:

1. nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, nei termini previsti dall'art. 7, deve risultare pagato l'intero importo fatturato;
2. nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria i costi ammissibili, ai fini del calcolo delle agevolazioni, sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di fruizione/erogazione. Ai fini del calcolo, è assunto il valore complessivo del canone, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali;
3. nel caso dei beni acquisiti nella forma prevista dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è necessario che nei termini previsti dall'art. 7:
 - siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale delle forniture;
 - il fornitore dichiari di aver ricevuto il pagamento del/i bene/i per il tramite del soggetto presso il quale gli effetti sono stati presentati allo sconto.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e più precisamente quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

3. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni/servizi per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dalla delibera n.6124 del 15/11/01 della Giunta della Regione Campania". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata ammissibile e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.
4. Eventuali variazioni in aumento del costo dei beni per i quali è stata prenotata l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini delle liquidazioni, che verrà comunque commisurata al costo effettivo del singolo bene oggetto dell'investimento, qualora variato in diminuzione.

ART.8 Modalità di erogazione

1. L'agevolazione viene erogata solamente su richiesta della Banca o dell'Intermediario finanziario concedente il finanziamento, che vi provvederà tramite il modulo predisposto dal Gestore compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata.
2. La domanda di erogazione delle agevolazioni deve essere presentata a MCC S.p.A. non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata nel precedente art. 8 per l'ultimazione degli investimenti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata. Anche per questa fase, il Gestore renderà disponibili i moduli mediante rete Internet (www.mcc.it; www.regione.campania.it).
3. Previa verifica del Gestore circa la regolarità formale e la compatibilità della domanda di erogazione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, la domanda di erogazione, è deliberata dall'Organo Monocratico di cui all'art. 5 dell'atto aggiuntivo del 10.04.2003 e s.m. e i. nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
4. Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
5. Le richieste di erogazione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta del Gestore stesso.
6. Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) alle Banche o Intermediari l'ammissione alla liquidazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.
7. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia

giurata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato n.6 , in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.

8. Il contributo è erogato all'impresa con valuta corrente, per il tramite delle Banche o degli Intermediari finanziari. Tale contributo è concesso relativamente alle spese sostenute, in un'unica soluzione. Per la modalità di acquisto della locazione finanziaria il contributo è erogato sulla base dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali.
9. Per quanto non espressamente sancito dalla presente disciplina, si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento relativo alle agevolazioni a valere sulle leggi nn. 1329/65 e 598/94, art. 11, in quanto compatibili o non derogate dal presente Regolamento.

ART.9 Revoca del contributo

Il contributo viene revocato nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo è inoltre revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

ART 10 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, l'Organo Monocratico Regione Campania, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del

procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il predetto Organo Monocratico ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

ART 11 Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

ART 12 (Cofinanziabilità degli interventi)

Gli strumenti di aiuto di cui al presente regolamento, limitatamente ai settori inseriti nel POR Campania 2000-2006, saranno cofinanziati con fondi FESR.

ART. 13 (Adempimenti della Regione Campania)

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispose e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dalle Linee Guida di cui alla DGR 6124 del 15.11.01, ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.

INDICE DEGLI ALLEGATI

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Definizione di PMI ai sensi della vigente normativa comunitaria |
| Allegato 2 | Elenco delle attività di Servizi ammesse alle agevolazioni |
| Allegato 3 | Attività delle sezioni DA e G della Classificazione Istat 1991 ammesse alle agevolazioni |
| Allegato 4 | Elenco delle attività per l'acquisizione di servizi reali le cui spese sono ammesse |
| Allegato 5 | Elenco sportelli Banca di Roma |
| Allegato 6 | Schema di perizia asseverata per l'attestazione dell'equivalenza funzionale |
| Allegato 7 | Certificazione Antimafia |